



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 44 del 18/01/2024

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E ASL VCO DI OMEGNA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA - RINNOVO ANNO 2024

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, in vista dell'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31.12.2023, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 61326 del 03/10/2023, ha chiesto al Direttore della SOC DiPSa di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare;

rilevato che il Direttore della SOC DiPSa, causa carenza di personale del profilo TSRM nonostante le procedure attivate per il reclutamento dello stesso, ha trasmesso alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni la nota prot. 65358 del 19/10/2023 con cui si chiede l'attivazione della convenzione per Tecnici sanitari di radiologia medica esperti in radiodiagnostica, per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024, al fine di garantire la corretta gestione dei turni di servizio e mantenere i livelli essenziali di operatività;

considerato che, in esito all'incontro con la Direzione Generale in data 14/11/2023 finalizzato alla disanima delle richieste di rinnovo degli atti convenzionali formulate dalle Strutture Aziendali, si è ritenuto opportuno chiedere all'ASL di Biella la disponibilità a rinnovare l'accordo convenzionale per la messa a disposizione di TSRM esperti in radiodiagnostica alle medesime condizioni in essere al 31/12/2023, proponendo la durata annuale della convenzione, con decorrenza dal 01/01/2024 e scadenza al 31/12/2024 in considerazione della difficoltà di reclutamento di personale, come da nota prot. n. 73138 del 23/11/2023 della SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni;

dato atto che, al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione è stata trasmessa la bozza di disciplinare per la condivisione del testo;

preso atto che con nota prot. 40094 del 14/12/2023, acquisita al protocollo aziendale n. 79985 del 21/12/2023, l'ASL di Biella comunicava la disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi per l'anno 2024, approvando il disciplinare nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

dato atto che il rinnovo della convenzione determina un impegno presunto di spesa di € 78.000,00 sul bilancio di esercizio per l'anno 2024, da imputarsi sul conto economico 3.10.04.90 sub impegno 105 autorizzazione 3 anno 2024;

PROPONE



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- di rinnovare la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 24 ore settimanali, con attività programmata in due turni della durata di 12 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi;
- di dare atto che la convenzione approvata col presente provvedimento:

ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024** e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

determina un impegno presunto di spesa di € 78.000,00 sul bilancio di esercizio per l'anno 2024, da imputarsi sul conto economico 3.10.04.90 sub impegno 105 autorizzazione 3 anno 2024;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 24 ore settimanali, con attività programmata in due turni della durata di 12 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi;

2) di dare atto che la convenzione approvata col presente provvedimento:

ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

determina un impegno presunto di spesa di € 78.000,00 sul bilancio di esercizio per l'anno 2024, da imputarsi sul conto economico 3.10.04.90 sub impegno 105 autorizzazione 3 anno 2024;

3) di affidare alla S.O.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 4) di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;
- 5) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

**CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA
FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DI TSRM ESPERTI IN
RADIOLOGIA. ANNO 2024**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente ASL BI,
con sede a Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2 – C.F. e P.I. n. 01810260024 –
legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Dr. Paolo Garavana, Responsabile f.f.
della S.S. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento
aziendale approvato con deliberazioni del Direttore generale n. 474 del 21/12/2016 e n. 327
del 30/07/2020;

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n.
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata
ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC
Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASL BI mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radiodiagnostica per svolgere presso il PO
di Domodossola attività di supporto con un impegno quantificato in circa n. 24 ore
settimanali di attività, ovvero due turni della durata di 12 ore, nei giorni di sabato, domenica
e festivi.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese

	che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza	
	segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il	
	calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure	
	organizzative. Le prestazioni saranno rese dal personale TSRM al di fuori del normale orario	
	di lavoro di servizio.	
	ART. 3 – Corrispettivo	
	Per l'attività di cui al precedente articolo, l'ASL VCO corrisponderà all'ASL BI i seguenti	
	compensi orari:	
	- € 37,18 (trentasette/18) per ogni ora di prestazione al di fuori dell'orario di servizio, di	
	competenza dei TSRM nella misura del 95%, come da tariffario relativo all'attività del	
	personale di supporto alla Libera Professione; il restante 5% verrà trattenuto dall'ASL BI;	
	- i costi documentabili (IRAP ed oneri previdenziali) sostenuti dall'ASL BI correlati alla	
	presente convenzione;	
	- la remunerazione del tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della	
	prestazione, determinato in 3 (tre) ore A/R, nella misura del 50% del compenso orario	
	previsto, come da circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861	
	del 02.10.2006, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde	
	per ogni Km. percorso) e pedaggi autostradali debitamente documentati.	
	ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'ASL BI il rendiconto delle ore di attività rese in	
	applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASL BI.	
	ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni	
	La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024 . È fatta salva la	
	possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di	
	2	

almeno 30 gg. Qualora dovessero permanere le attuali condizioni o al mutare delle stesse, le parti si riservano la facoltà di rinnovare, modificare o integrare la presente convenzione, previa sottoscrizione di specifico atto.

ART. 6 – Privacy

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa, l'ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

ART. 7 – Assicurazione

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio dell'attività presso l'ASL VCO.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura per i rischi in itinere.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 8 – Codice di comportamento

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi

